

Statuto dell'Associazione professionale svizzera delle arti visive, Visarte

Sommario/Indice

- A Denominazione, sede, scopo
- B Qualità di socio
- C Struttura
- D Organi
 - a) Assemblea dei delegati
 - b) Comitato centrale
 - c) Conferenza dei gruppi
 - d) Direzione
 - e) Revisore dei conti
- E Finanze
- F Revisione dello Statuto e scioglimento
- G Disposizioni finali

A Denominazione, sede, scopo

Art. 1 Denominazione e sede

Cpv. 1 Con la denominazione «Visarte, Associazione professionale svizzera delle arti visive» (di seguito «Associazione») è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seg. del Codice civile svizzero.

Cpv. 2 La sede dell'Associazione si trova presso la Direzione.

Art. 2 Scopo

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro che raggruppa artiste e artisti, architetture e architetti, curatori e curatrici (indipendenti) che praticano professionalmente le arti visive. Ha per scopo:

- la promozione e lo sviluppo delle arti visive in Svizzera;
- la salvaguardia degli interessi artistici, professionali, giuridici, materiali, sociali e di politica culturale degli artisti e delle artiste, dei curatori e delle curatrici (indipendenti) che praticano le arti visive;
- lo sviluppo dei rapporti e lo scambio di informazioni tra i soci e le socie, tra i soci e le socie e la collettività in generale, tra i soci e le socie e le persone che si interessano di arte, tra le artiste e gli artisti che vivono in Svizzera e all'estero.

B Qualità di socio

Art. 3 Disposizioni generali

Cpv. 1 L'Associazione prevede quattro categorie di soci: i soci attivi, i soci sostenitori, i soci onorari e i soci newcomer.

Cpv. 2 Il Comitato centrale disciplina in un apposito regolamento i dettagli relativi all'acquisizione e alla cessazione della qualità di socio. Il regolamento definisce in particolare i criteri per l'ammissione di nuovi soci e le modalità di elezione dei soci della Commissione di ammissione.

Art. 4 Soci attivi

Cpv. 1 Possono diventare soci attivi gli artisti professionisti, gli architetti e gli curatori (liberi) con cittadinanza svizzera, del Principato del Liechtenstein o di Campione (Italia) o residenti in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o a Campione.

Cpv. 2 La domanda di ammissione in qualità di socio attivo deve essere presentata mediante apposito modulo alla Direzione dell'Associazione.

Cpv. 3 Il candidato deve allegare alla domanda la documentazione che attesti l'adempimento dei criteri di ammissione. È inoltre tenuto a impegnarsi per iscritto a rispettare, in caso di ammissione, lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, oltre che quelli del Fondo di sostegno e della Cassa di indennità giornaliera per artisti visivi svizzeri.

Cpv. 4 La Commissione di ammissione esamina la domanda in base a una serie di criteri. La Commissione decide in merito all'ammissione. La decisione della Commissione è inappellabile.

Cpv. 5 Un candidato respinto può ripresentare una domanda di ammissione dopo due anni.

Cpv. 6 I soci attivi hanno diritto di voto nelle questioni attinenti all'Associazione a norma del presente Statuto e hanno diritto di eleggibilità attiva e passiva. Sono tenuti a versare una quota sociale.

Cpv. 7 In conformità allo Statuto della Fondazione della Cassa di indennità giornaliera per artisti visivi svizzeri, i soci attivi hanno diritto alle prestazioni corrispondenti. Inoltre, se vengono a trovarsi senza colpa in gravi difficoltà economiche, ricevono l'assistenza prevista dal regolamento del Fondo di sostegno per artisti visivi svizzeri. Gli architetti non hanno diritto alle prestazioni della Cassa di indennità giornaliera.

Art. 5 Soci e socie newcomer e newcomer+

Cpv. 1 Possono diventare soci e socie newcomer le artiste e gli artisti, le architetture e gli architetti, le curatrici e i curatori curatori (independenti) che soddisfano solo in parte i criteri di ammissione previsti per i soci attivi. I candidati devono avere cittadinanza svizzera, del Principato del Liechtenstein o di Campione (Italia) o devono risiedere in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o a Campione.

Cpv. 2 La domanda di ammissione in qualità di socio e di socia newcomer deve essere presentata mediante apposito modulo alla Direzione dell'Associazione.

Cpv. 3 Entro tre anni dall'ammissione, i soci e le socie newcomer devono dimostrare di soddisfare tutti i criteri di ammissione previsti. La decisione definitiva in merito alla loro ammissione come socie e soci attivi spetta alla Commissione di ammissione. I soci e le socie newcomer hanno diritto a tariffe preferenziali per eventuali consulenze legali, ma non hanno diritto alle prestazioni della Cassa di indennità giornaliera.

Cpv. 4 I soci e le socie newcomer hanno diritto di voto nelle questioni attinenti all'Associazione e hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Sono tenuti a versare una quota sociale. Gli obblighi e le facoltà dei soci newcomer sono fissati in un regolamento ad hoc.

Cpv. 5 I soci e le socie newcomer+ sono persone rifugiate professionalmente attive nel settore artistico nel loro Paese di origine, con permesso F (stranieri e straniere ammesse provvisoriamente), N (Richiedenti asilo) o S (persone bisognose di protezione) o sanspapiers. L'obiettivo di questa categoria di soci è l'integrazione attraverso il networking professionale, nonché il sostegno e la guida da parte dei gruppi. Le domande di adesione per i newcomer+ devono essere inviate alla segreteria dell'associazione utilizzando il modulo «newcomer+», insieme a un curriculum vitae artistico e a una copia della carta di rifugiato. I membri newcomer+ non hanno diritto di voto né di eleggibilità negli affari dell'associazione. Non devono pagare alcuna quota associativa.

Art. 6 Soci sostenitori

Cpv. 1 Possono diventare soci sostenitori le persone fisiche o le istituzioni che sostengono idealmente e finanziariamente l'Associazione.

Cpv. 2 La domanda di ammissione in qualità di socio sostenitore deve essere presentata mediante apposito modulo alla Direzione dell'Associazione. La presentazione della domanda avviene di norma tramite i gruppi.

Cpv. 3 I soci sostenitori hanno diritto di voto nelle questioni attinenti all'Associazione e hanno diritto di eleggibilità. Sono tenuti a versare una quota sociale.

Art. 7 Soci onorari

Cpv. 1 Su richiesta del Comitato centrale, di un gruppo o

di un singolo membro, l'Assemblea dei delegati può conferire la qualità di socio onorario alle persone che hanno reso servizi straordinari all'Associazione o che si sono particolarmente distinte nelle arti visive.

Cpv. 2 Nelle questioni attinenti all'Associazione i soci onorari non hanno diritto di voto né di eleggibilità attiva, ma hanno diritto di eleggibilità passiva. I soci attivi cui viene conferita la qualità di socio onorario conservano il diritto di voto e di eleggibilità proprio dei soci attivi. I soci onorari sono esonerati dal versamento di qualsiasi quota; sono fatti salvi i contributi da versare agli istituti di previdenza.

Art. 8 Cessazione

Cpv. 1 La qualità di socio cessa in caso di morte o in caso di dimissioni, espulsione o radiazione.

Cpv. 2 Le dimissioni devono essere comunicate alla Direzione con un preavviso di due mesi per la fine dell'anno civile.

Cpv. 3 L'Assemblea dei delegati può espellere dall'Associazione i soci che recano notevole pregiudizio agli interessi dell'Associazione.

Cpv. 4 Il Comitato centrale radia dall'Associazione i soci e le socie che non adempiono all'obbligo di versamento delle quote per due anni consecutivi senza motivi giustificati.

Cpv. 5 Il Comitato centrale radia dall'Associazione i soci che non adempiono all'obbligo di versamento delle quote per due anni consecutivi senza motivi giustificati.

C Struttura

Art. 9 Disposizioni generali

I soci e le socie dell'Associazione sono innanzitutto soci e socie nazionali. Inoltre, per migliorare il radicamento dell'Associazione al territorio, in particolare regionale, è possibile aderire anche a una o più sezioni (di seguito «gruppi»).

Art. 10 Gruppi

Cpv. 1 Alla costituzione di un gruppo devono partecipare almeno dodici soci dell'Associazione. Questi sottopongono all'Assemblea dei delegati la richiesta di fondare un nuovo gruppo.

Cpv. 2 I gruppi raggruppano vari soci dell'Associazione in base a criteri quali le regioni, gli interessi o gli ambiti specialistici. I gruppi si costituiscono autonomamente in forma

associativa a norma del presente Statuto. Per essere validi, gli statuti dei gruppi devono essere approvati dal Comitato centrale.

Cpv. 3 Gli statuti dei gruppi non possono contenere disposizioni contrarie al presente Statuto; in particolare, sono vincolanti le disposizioni del presente Statuto relative alla qualità di socio. Per essere validi, gli statuti dei gruppi devono essere approvati dal Comitato centrale.

Cpv. 4 Gli statuti dei gruppi devono contenere in particolare disposizioni su:

- a) lo scopo sociale conforme al presente Statuto;
- b) l'organizzazione con Assemblea dei Soci, Comitato direttivo e Revisore dei conti;
- c) il regolamento dei criteri per l'acquisizione e la perdita della qualità di socio del gruppo
- d) il regolamento delle competenze per la presentazione di richieste all'Assemblea dei delegati, l'elezione dei delegati e la rappresentanza del gruppo
- e) il finanziamento delle attività del gruppo, l'amministrazione dei beni del gruppo, la contabilità e revisione annuale della gestione.

Cpv. 5 L'Associazione si riserva di rifiutare il riconoscimento dei gruppi il cui statuto non rispetta le disposizioni summenzionate.

Cpv. 6 I gruppi sono autorizzati a riscuotere quote sociali dai propri soci; essi comunicano ogni anno alla Direzione l'ammontare delle quote sociali. Le spese derivanti dallo scambio di corrispondenza con l'Associazione sono a carico dei gruppi.

Cpv. 7 Entro il 15 gennaio di ogni anno i gruppi forniscono alla Direzione un elenco dei soci e delle socie che hanno revocato la loro iscrizione o sono deceduti nell'anno precedente, nonché l'elenco dei soci e delle socie in regola con l'iscrizione al 1° gennaio. Ogni anno, inoltre, i gruppi inviano per conoscenza alla Direzione il rapporto annuale, i conti annuali e il rapporto del revisore relativo all'anno associativo trascorso, oltre al programma delle attività per l'anno associativo in corso.

Cpv. 8 La perdita della qualità di socio di un gruppo non comporta la perdita della qualità di socio dell'Associazione. La perdita della qualità di socio dell'Associazione comporta invece la perdita della qualità di socio in tutti i gruppi.

Cpv. 9 I gruppi non sono tenuti a concedere la qualità di socio agli artisti ai quali la Commissione di ammissione ha concesso la qualità di socio dell'Associazione.

Cpv. 10 Oltre alle quattro categorie di soci previste dal presente Statuto (artt. 4, 5, 6, 7), i gruppi sono autorizzati a introdurre l'ulteriore categoria di «soci ospiti». I gruppi possono scegliere liberamente la designazione, ma non possono chiamarli «soci sostenitori». I soci ospiti non sono soci dell'Associazione Visarte Svizzera.

Art. 11 Gruppi di progetto

Più soci o gruppi dell'Associazione possono costituire in via provvisoria gruppi di progetto specifici. Essi comunicano il loro progetto alla Direzione.

D Organi

Art. 12 Disposizioni generali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Comitato centrale;
- c) la Conferenza dei gruppi;
- d) la Direzione;
- e) il Revisore dei conti.

-
- a) Assemblea dei delegati

Art. 13 Incarichi, competenze

Cpv. 1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione (potere regolamentare).

Cpv. 2 L'Assemblea dei delegati ha i seguenti compiti e competenze:

- a) approva il rapporto annuale e il conto annuale;
- b) approva il bilancio preventivo;
- c) approva il verbale della precedente Assemblea dei delegati;
- d) designa la Presidenza e gli altri soci del Comitato centrale, ne sorveglia la gestione e dà loro scarico;
- e) designa il Revisore dei conti;
- f) delibera in merito alla radiazione di soci fatte salve le radiazioni ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 di competenza esclusiva del Comitato centrale;
- g) delibera in merito alle richieste di singoli soci, dei gruppi e del Comitato centrale;
- h) nomina i soci onorari;
- i) emette regolamenti a norma del presente Statuto;
- j) approva la fondazione di nuovi gruppi;
- k) decide in merito allo scioglimento dell'Associazione;
- l) delibera e prende posizione in merito a tutte le questioni che non sono di esplicita competenza di un altro organo.
- m) Nella votazione relativa al scarico i soci del Comitato centrale non hanno diritto al voto.

Art. 14 Composizione

Cpv. 1 L'Assemblea dei delegati si compone dei delegati dei gruppi, dei delegati dei soci esclusivamente nazionali e dei soci del Comitato centrale.

Cpv. 2 La metà dei seggi destinati ai gruppi è ripartita in base agli stessi criteri utilizzati per suddividere i seggi del Consiglio degli Stati tra i Cantoni. L'altra metà viene invece ripartita in base al sistema proporzionale utilizzato per suddividere i seggi del Consiglio nazionale tra i Cantoni (i seggi sono ripartiti tra i gruppi proporzionalmente al numero di soci attivi). All'inizio di ogni anno, il Comitato centrale stabilisce la distribuzione dei seggi in base al

numero dei soci. I soci che non appartengono ad alcun gruppo, ossia i soci esclusivamente nazionali, sono considerati globalmente come un gruppo.

Cpv. 3 Inoltre i gruppi nominano i propri delegati e le proprie delegate per tre anni conformemente al rispettivo statuto. Le socie e i soci sostenitori non devono costituire la maggioranza dei delegati e delle delegate di un gruppo all'Assemblea dei Delegati.

Cpv. 4 I soci e le socie esclusivamente nazionali designano i propri delegati e le proprie delegate ai sensi del Cpv 2. Il Comitato centrale disciplina i dettagli in un Regolamento.

Art. 15 Convocazione

Cpv. 1 L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo annualmente, di norma entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Cpv. 2 Se lo ritiene opportuno, il Comitato centrale può convocare un'assemblea straordinaria dei delegati; inoltre, un quinto dei soci aventi diritto al voto o un terzo dei gruppi ha diritto di richiedere per iscritto al Comitato centrale la convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati.

Art. 16 Modalità

Cpv. 1 In linea di principio, il Comitato centrale comunica ai soci il luogo e la data dell'assemblea ordinaria dei delegati con almeno tre mesi di anticipo.

Cpv. 2 I gruppi sono tenuti a far pervenire per iscritto al Comitato centrale le richieste indirizzate all'Assemblea dei delegati almeno 45 giorni prima dell'assemblea stessa.

Cpv. 3 In via eccezionale, il Comitato centrale può decidere, per motivi di forza maggiore, di tenere l'Assemblea dei delegati per via telematica, in particolare per tutelare la salute e la sicurezza dei membri. In questo caso, le disposizioni del presente capoverso sono da applicarsi mutatis mutandis. Sono considerate assemblee telematiche le conferenze virtuali che si svolgono tramite video, telefono o simili.

Art. 17 Partecipazione

Cpv. 1 Almeno venti giorni prima dell'assemblea, il Comitato centrale invita i delegati a partecipare all'Assemblea dei delegati indicando l'ordine del giorno e le proposte in discussione.

Cpv. 2 In linea di principio, solo i delegati presenti hanno diritto di voto e di eleggibilità all'Assemblea dei delegati; ogni delegato ha diritto a un voto.

Cpv. 3 Il Comitato centrale decide chi presiede l'Assemblea dei delegati.

Art. 18 Decisioni

Cpv. 1 L'Assemblea dei delegati decide a maggioranza semplice dei voti espressi. È fatto salvo l'art. 39 cpv. 1 del presente Statuto. Non si contano le astensioni, le schede nulle e le schede bianche. In caso di parità di voti decide il presidente dell'Assemblea dei delegati.

Cpv. 2 Le votazioni e le elezioni avvengono per voto palese a meno che l'Assemblea dei delegati o il suo presidente non stabiliscano di seguire un'altra procedura.

Cpv. 3 Viene redatto un verbale delle discussioni e delle decisioni dell'Assemblea dei delegati. Il verbale viene inviato ai soci in tedesco, francese e italiano.

Cpv. 4 Se la votazione avviene nel contesto di un'Assemblea telematica, il Comitato centrale può decidere di utilizzare apposite piattaforme di voto online sicure. Altrimenti, i voti vengono espressi per iscritto o a voce tramite video o teleconferenza. Il voto espresso tramite messaggio di posta elettronica non soddisfa il requisito della forma scritta, a meno che non si disponga di firma digitale conforme a quanto previsto dalla Legge federale sulla firma elettronica (ZertES).

Art. 19 Votazione plenaria per corrispondenza

Cpv. 1 Le decisioni dell'Assemblea dei delegati di cui all'art. 18 cpv. 1 possono essere sottoposte a votazione plenaria.

Cpv. 2 La votazione plenaria viene disposta se lo richiede un quinto dei delegati dei gruppi o un decimo dei soci, calcolati sulla base dell'effettivo dei soci riportato nell'ultimo rapporto annuale. La richiesta deve essere annunciata per iscritto alla Direzione entro 15 giorni dallo svolgimento dell'assemblea e dev'essere presentata con le firme e le motivazioni necessarie entro ulteriori 45 giorni. La Direzione è tenuta a verificare le firme dei delegati dei gruppi e quelle dei soci. Il Comitato centrale organizza la votazione plenaria per corrispondenza entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Cpv. 3 Per l'approvazione di una proposta sottoposta a votazione plenaria serve la doppia maggioranza dei voti espressi e dei gruppi.

b) Comitato centrale

Art. 20 Disposizioni generali

Cpv. 1 Il Comitato centrale è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Cpv. 2 Il Comitato centrale è composto da un presidente, da un vicepresidente e da un minimo di cinque a un massimo di sette soci e socie. I membri del Comitato centrale non possono essere contemporaneamente delegati. Se necessario, può essere nominato un membro supplementare.

Cpv. 3 Per l'attività svolta i membri del Comitato centrale ricevono un'equa indennità, stabilita dal Comitato centrale in un apposito regolamento; l'indennità deve figurare nel bilancio. Le spese sono rimborsate a parte.

Art. 21 Composizione

Il seggio di presidente e di vicepresidente come pure gli altri seggi del Comitato centrale devono essere occupati in maggioranza da soci attivi; i generi e le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentati. La presidenza deve essere affidata a un artista visivo.

Art. 22 Elezione e mandato

Cpv. 1 I membri del Comitato centrale sono eletti per un periodo di quattro anni. Possono ricoprire al massimo tre mandati.

Cpv. 2 Le dimissioni di un membro del Comitato centrale devono essere presentate alla Direzione amministrativa entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno che precede l'Assemblea dei delegati successiva.

Cpv. 3 Qualora un posto risulti vacante in seguito a dimissioni o decesso, nel corso dell'Assemblea dei delegati successiva si procede a una nuova nomina per un mandato di quattro anni.

Art. 23 Compiti e competenze

Il Comitato centrale ha i seguenti compiti e competenze:

- a) fissa la strategia e adegua gli obiettivi a medio e lungo termine dell'Associazione;
- b) dirige e sorveglia la gestione e le finanze dell'Associazione e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi;
- c) ha firma giuridicamente vincolante per conto dell'Associazione tramite firma collettiva a due, di cui almeno una firma deve essere del presidente o del vicepresidente;
- d) sceglie i membri della Direzione, ne sorveglia la gestione e ne disciplina il relativo diritto di firma;
- e) approva gli statuti dei gruppi;

- f) emette regolamenti a norma del presente Statuto;
- g) provvede, a norma del presente Statuto, alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea dei delegati e della Conferenza dei gruppi;
- h) decide dell'impiego dei mezzi del Fondo nazionale di promozione della cultura e del Fondo di assistenza a destinazione vincolata ed emana i relativi regolamenti (vedi art. 35 cpv. 4);
- i) procede all'espulsione di soci e socie ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 del presente Statuto.

Art. 24 Sezioni

I membri del Comitato centrale che non hanno la funzione di presidente sono responsabili ciascuno di una sezione. Le sezioni si occupano dei compiti statutari.

Art. 25 Costituzione, delega, ricorso a terzi

Cpv. 1 Il Comitato centrale si costituisce autonomamente. Decide la distribuzione delle sezioni fra i propri soci e ne fissa i mansionari.

Cpv. 2 Il Comitato centrale può delegare determinati compiti a incaricati speciali o a gruppi di lavoro che non devono necessariamente essere membri del Comitato centrale.

Cpv. 3 Il Comitato centrale può invitare alle riunioni terzi con voto consultivo.

Art. 26 Sedute

Cpv. 1 Le sedute del Comitato centrale sono convocate dal presidente ogni qualvolta lo richiede l'attività dell'Associazione. L'invio dell'ordine del giorno avviene entro sette giorni prima della seduta.

Cpv. 2 Il Comitato centrale è regolarmente costituito se è presente almeno la metà dei membri che lo costituiscono. Prende le decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il presidente.

Cpv. 3 Il Comitato centrale fissa tutti i dettagli relativi alle sedute e alle deliberazioni in un apposito regolamento.

c) Conferenza dei gruppi

Art. 27 Compiti

La Conferenza dei gruppi cura il coordinamento delle attività e degli interessi dell'Associazione e dei gruppi e promuove la formazione dell'opinione. Non ha alcuna competenza deliberativa.

Art. 28 Composizione

La Conferenza dei gruppi è composta dai membri del Comitato centrale e da una rappresentanza per ogni gruppo.

Art. 29 Convocazione

Cpv. 1 La conferenza ordinaria dei gruppi è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato centrale.

Cpv. 2 Una conferenza straordinaria dei gruppi può essere convocata su richiesta di un terzo dei gruppi.

d) Direzione

Art. 30 Compiti

La Direzione gestisce le attività correnti e le finanze dell'Associazione conformemente al presente Statuto e alle decisioni dell'Assemblea dei delegati e del Comitato centrale. Il direttore partecipa alle sedute del Comitato centrale con voto consultivo. Su richiesta del Comitato centrale si astiene su determinate questioni e deliberazioni.

Art. 31 Composizione

Cpv. 1 La Direzione è composta da un direttore e da eventuali altri membri. I membri della Direzione non devono essere soci dell'Associazione.

Cpv. 2 Tra i membri della Direzione e l'Associazione sussiste un rapporto di lavoro o di mandato. Il Comitato centrale stabilisce la remunerazione o l'onorario dei membri in un apposito contratto.

e) Revisore dei conti

Art. 32 Compiti

Il Revisore dei conti verifica ogni anno le finanze dell'Associazione, redige un rapporto di revisione all'attenzione dell'Assemblea dei delegati e partecipa a quest'ultima.

Art. 33 Eleggibilità

Possono essere elette come revisori dei conti unicamente persone che non fanno parte né del Comitato centrale né della Direzione. Il Revisore dei conti non può occuparsi direttamente o indirettamente della gestione delle finanze dell'Associazione. I revisori dei conti non devono essere soci dell'Associazione.

E Finanze

Art. 34 Disposizioni generali

Le attività dell'Associazione sono finanziate dalle quote sociali e da donazioni di terzi.

Art. 35 Quote sociali

Cpv. 1 Il Comitato centrale fissa ogni anno la quota sociale in base al fabbisogno di mezzi non coperto dalle donazioni di terzi conformemente al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei delegati.

Cpv. 2 Per i soci che sono contemporaneamente soci di uno o più gruppi la quota sociale è determinata dal gruppo competente in base alle necessità. Il Comitato centrale definisce i dettagli in un apposito regolamento.

Cpv. 3 L'incasso delle quote sociali avviene tramite i gruppi. La quota spettante a Visarte Svizzera viene amministrata fiduciariamente dai gruppi e versata all'Associazione il 15 settembre di ogni anno.

Cpv. 4 La quota sociale dei soci esclusivamente nazionali è riscossa dalla Direzione dell'Associazione. I soci esclusivamente nazionali sono tenuti a versare, oltre alla quota sociale, un supplemento pari alla quota sociale media dei singoli gruppi. Il Comitato centrale stabilisce ogni anno l'ammontare esatto del supplemento. Il supplemento alimenta un Fondo nazionale di promozione della cultura.

Art. 36 Contabilità

Cpv. 1 L'esercizio finanziario dell'Associazione corrisponde all'anno civile.

Cpv. 2 Il Comitato centrale definisce in un regolamento finanziario i dettagli contabili e si accerta che la contabilità sia aggiornata e regolare. Allestisce ogni anno un conto annuale contenente un conto profitti e perdite, un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo. Questi documenti sono sottoposti per approvazione all'Assemblea dei delegati insieme al rapporto del Revisore.

Art. 37 Esclusione della responsabilità

L'Associazione non risponde delle obbligazioni assunte a titolo personale dai propri soci o da singoli gruppi. I soci e i gruppi non rispondono personalmente degli obblighi assunti dell'Associazione.

Art. 38 Fondi e fondazioni

L'Associazione può costituire fondi e fondazioni e/o partecipare a fondi e fondazioni già esistenti purché tali operazioni siano funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi.

F Revisione dello Statuto e scioglimento

Art. 39 Revisione dello Statuto e scioglimento

Cpv. 1 Le revisioni, parziali o complete, dello Statuto e lo scioglimento, la fusione o la scissione dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea dei Delegati. A tal fine è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

Cpv. 2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio associativo viene destinato a uno o più enti o istituti dalla finalità corrispondente o quanto più analoga possibile a quella dell'Associazione professionale svizzera delle arti visive, Visarte Svizzera.

Cpv. 3 In caso di scioglimento di un gruppo, il patrimonio viene affidato in gestione fiduciaria al Comitato centrale. Se entro cinque anni viene costituito nella stessa regione un nuovo gruppo con gli stessi interessi o ambiti specialistici, gli viene consegnato il patrimonio del gruppo sciolto. In caso contrario, il patrimonio confluisce definitivamente nelle casse dell'Associazione.

G Disposizioni finali

Art. 40 Lingue

Lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione sono redatti in tedesco, francese e italiano. In caso di divergenze fa fede il testo tedesco.

Art. 41 Attuazione da parte dei gruppi

Con l'approvazione dello Statuto dell'Associazione, i gruppi si impegnano ad abrogare o modificare le disposizioni dei rispettivi statuti che dovessero risultare in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 42 Disposizioni transitorie

Il mandato dei membri del Comitato centrale eletti in occasione dell'Assemblea dei delegati del 2009, 2010 e 2011 è esteso da tre a quattro anni.

Art. 43 Disposizione abrogativa

Il presente Statuto annulla e sostituisce tutte le disposizioni statutarie precedenti.

Art. 44 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato stabilito dall'Assemblea dei delegati il 14 giugno 2008 e modificato nell'Assemblea dei delegati del 29 maggio 2010, del 2 giugno 2012, del 25 maggio 2013, del 28 maggio 2016, del 21 maggio 2022 e del 10 giugno 2023.

© by www.visarte.ch